


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Metropolitan
Settore

Il direttore



DA RESTITUIRE FIRMATO

CAPITOLATO SPECIALE

**PA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO/RECAPITO DELLE BUSTE CONTENENTI LE GUTHRIE-CARD PER LO SCREENING NEONATALE ALLARGATO – AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
CPV 60161000-4 e 64120000-3**

**Importo massimo annuo: € 131.100,00 IVA esclusa
Importo massimo quadriennale: € 524.400,00 IVA esclusa**



INDICE

PREMESSA.....	3
Art.1) Oggetto del servizio	3
Arti. 2) Caratteristiche del servizio	3
Art. 3) Durata ed importo del servizio	5
Art. 4) Quantitativi dei ritiri e consegne	6
Art. 5) Prezzi del servizio.....	7
Art. 6) Periodo di prova	7
Art. 7) Responsabile del servizio.....	8
Art. 8) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	8
Art. 9) Scioperi	9
Art. 10) Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta.....	9
Art. 11) Fallimento – Liquidazione – Ammissione a Procedure Concorsuali.....	9
Art. 12) Obbligo di riservatezza dei dati	10
Art. 13) Danni a persone e cose.....	10
Art. 14) Modifiche del contratto e subappalto.....	10
Art. 15) Penalità	11
Art. 16) Risoluzione del contratto.....	12
Art. 17) Recesso dal contratto	12
Art. 18) Segnalazione all’Autorita’ Nazionale Anticorruzione	12
Art.19) Fatturazione, pagamento, ordini e documenti di trasporto	13
Art. 20) Spese accessorie	15
Art. 21) Acquisto in danno	15
Art. 22) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	15
Art. 23) Controversie e Foro competente	17
Art. 24) Documentazione di gara.....	17
Art. 25) Normativa di riferimento e informazioni	17



PREMESSA

- con delibera di Giunta n. 107 del 01.02.2010 la Regione Emilia-Romagna approvava la delibera avente ad oggetto “Allargamento delle screening neonatale per le malattie metaboliche ereditarie” individuando il Centro Clinico Screening Neonatale regionale e il Laboratorio screening neonatale presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna;
- il Centro Screening Neonatale e malattie endocrino-metaboliche dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, opera un programma di assistenza sanitaria offerto alle famiglie alla nascita del neonato per identificare patologie metaboliche ereditarie su tutto l’ambito della Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino per circa 39.000 neonati anno;
- il Laboratorio di Screening Neonatale opera sei giorni su sette - orario: 7,30 – 16,00 - con la ricezione media giornaliera di ca 120 - 130 GuthrieCards, con un picco di ca 220 campioni il lunedì mattina, poiché pervengono i campioni del sabato e della domenica;
- tutti i campioni vengono processati in giornata per essere refertati la mattina successiva, tranne i campioni segnalati urgenti dai punti nascita che devono poter essere eseguiti e refertati in giornata;
- per poter veicolare quotidianamente le Guthrie card dei diversi punti nascita regionali verso l’Azienda, la stessa necessita di un servizio di corriere dedicato che ritiri tutti i giorni della settimana, sabato escluso, presso i vari Punti Nascita nella fascia oraria dalle 16,00 alle 17,30 e con consegna la mattina successiva al ritiro entro le ore 8,00 presso il Laboratorio di Screening Neonatale;
- Il trasporto/recapito è basato sulla completa tracciabilità del percorso delle buste contenenti le Guthrie card. Elemento fondamentale del servizio è la tempestività di ritiro e consegna delle buste stesse per non compromettere l’efficienza dello screening.

Art.1) Oggetto del servizio

L’affidamento del servizio ha per oggetto il trasporto/recapito di buste contenenti le Guthrie card per lo screening neonatale allargato dai diversi punti nascita indicati al successivo articolo e la loro consegna all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (di seguito AOUBO o Azienda), secondo le precise tempistiche indicate. Il servizio sarà regolato dalle norme del presente Capitolato Speciale.

Arti. 2) Caratteristiche del servizio

L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, con personale e mezzi propri, al ritiro, trasporto e consegna delle buste presso l’AOUBO.

Sono previsti punti di ritiro presso strutture sanitarie in tutta la Regione Emilia Romagna e, in un caso, anche nella Repubblica di San Marino, mentre la consegna avverrà presso il Centro Laboratoristico Regionale di Riferimento Screening Neonatale e Malattie Endocrino-Metaboliche (di seguito Centro Laboratoristico) ubicato al III° piano del Padiglione 20 - dell’AOUBO.

Il ritiro dovrà avvenire dalla domenica al venerdì presso i punti di raccolta individuati, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 16,00 e le 17,30. Non è previsto alcun ritiro nella giornata di sabato, tranne che in caso di doppia festività. L’Azienda in tal caso potrà richiedere un ritiro suppletivo delle buste, da concordarsi preventivamente almeno sette giorni prima, con



consegna il giorno successivo al ritiro.

Le modalità di ritiro sono le seguenti:

1. quotidiano concordato nell'orario prestabilito, per tutti i punti nascita, tranne quelli indicati al punto 2;
2. a chiamata, da effettuarsi telefonicamente entro le ore 12,00, ad un numero verde messo a disposizione dall'Impresa, per il ritiro pomeridiano nell'orario prestabilito per i punti nascita dell'Ospedale di Stato di San Marino e occasionalmente anche per l'Ospedale di Borgo Val di Taro.

L'orario di consegna delle buste, presso il Centro Laboratoristico dovrà avvenire tassativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 8,00 del giorno successivo ad ogni ritiro; pertanto, ad esempio, le buste ritirate la domenica, dovranno essere consegnate il lunedì mattina.

Trimestralmente, o con periodicità diversa da definire, dovrà essere previsto un giro, con partenza dal Centro Laboratoristico, per la consegna ai Punti Nascita del materiale occorrente allo screening (card, ecc.).

L'impresa dovrà implementare e garantire il regolare funzionamento per tutta la durata del contratto di un Call Center, dotato di web site, numero telefonico e indirizzo e-mail, dedicato a:

- ricevimento richieste e gestione delle stesse;
- fornire dati utili al monitoraggio dell'efficacia/efficienza del servizio per entrambe le tipologie di ritiro.

Tutte le segnalazioni ricevute dal Call Center dovranno essere registrate in un sistema informativo ed informatico in contemporanea alla ricezione.

L'affidabilità del servizio è data dalla memorizzazione delle seguenti informazioni:

1. identificativo e/o numero telefonico del punto chiamante;
2. ora di ricevimento della richiesta al Call Center;
3. termine dell'attività prestata (sia su chiamata che programmata).

L'Impresa dovrà garantire la piena rintracciabilità del percorso di tutte le buste dal momento del loro ritiro e fino al momento della consegna all'Azienda. Il sistema di rintracciabilità adottato dovrà essere in grado di attestare e lasciare traccia legale, documentabile e sempre rintracciabile, per il tempo legale di conservazione della documentazione sanitaria, dell'avvenuto ritiro e consegna delle buste.

Su richiesta dall'Azienda dovrà essere fornito un report da cui risultino tutti i dati di cui sopra.

ELENCO PUNTI NASCITA (come da Allegato)

1. Ospedale Maggiore di Bologna;
2. Ospedale di Bentivoglio (Bologna);
3. Ospedale di Imola (Bologna);
4. Arcispedale S. Anna di Ferrara;
5. Ospedale di Cento (Ferrara);
6. Istituti Ospedalieri di Modena;
7. Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola (Modena);



8. Ospedale di Carpi (Modena);
9. Ospedale di Sassuolo (Modena);
10. Azienda Ospedaliera di Parma (U.O. OSTETRICIA);
11. Azienda Ospedaliera di Parma (U.O. TIN e NEONATOLOGIA);
12. Ospedale di Fidenza (Parma);
13. Ospedale di Borgo Val di Taro (Parma);
14. Ospedale di Piacenza;
15. Arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia;
16. Ospedale di Guastalla (Reggio Emilia);
17. Ospedale di Scandiano (Reggio Emilia);
18. Ospedale di Montecchio Emilia (Reggio Emilia);
19. Ospedale S.Maria Croci di Ravenna;
20. Ospedale di Lugo (Ravenna);
21. Ospedale Infermi di Faenza;
22. Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì;
23. Ospedale Bufalini di Cesena;
24. Ospedale Infermi di Rimini;
25. Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino

I punti di ritiro attualmente individuati e sopra riportati potranno aumentare/diminuire, variare di ubicazione o cambiare modalità di accesso al servizio.

L'Impresa dovrà comunque mantenere i tempi e le modalità di ritiro e consegna senza nulla da eccepire.

Il materiale da ritirare sarà inserito, da parte del personale di ciascun punto di ritiro, in apposite buste antieffrazione fornite periodicamente ed in quantità adeguata da parte dell'Impresa a ciascun punto (con oneri già ricompresi nel corrispettivo del servizio). Sulle stesse dovrà essere prestampato il punto nascita mittente e l'indirizzo del Centro Laboratoristico destinatario dell'AOSP al quale le buste dovranno essere consegnate, nonché i dati necessari per la loro rintracciabilità.

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere inalterato il contenuto di ciascuna busta.

Durante le operazioni di trasporto, al fine di preservare il contenuto delle buste, dovrà essere garantita una temperatura costante e l'assenza di umidità. I cartoncini, contenuti nelle buste, non dovranno pertanto essere esposti ad alte o basse temperature o comunque ad escursioni termiche.

L'Impresa si impegna a prestare con regolarità e continuità il servizio. In caso di eventi di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali o scioperi o assemblee sindacali generali e di categoria, indette in sede nazionale, regionale e locale, l'Impresa dovrà provvedere ad avvisare tempestivamente l'Azienda - via PEC, e-mail, fax - e garantire il servizio conseguente appena lo stesso evento venga a cessare.

Art. 3) Durata ed importo del servizio

Il servizio in oggetto avrà una durata di quarantotto mesi dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. L'Azienda si riserva la facoltà di rinnovare, di anno in anno, il contratto per un massimo di ulteriori tre anni.



Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'Azienda non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'Impresa dovrà in ogni caso garantire il servizio stesso secondo le modalità e i termini in vigore.

Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.

L'importo del servizio e le modifiche contrattuali sono riportati nella seguente tabella:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo quadriennale
1	servizio per il trasporto/recapito di buste contenenti le Guthrie card per lo screening neonatale	64120000-3 Servizio di Corriere CPV 60161000-4 Servizio di trasporti colli		€ 524.400,00
2	Modifiche ai sensi dell'art.106, comma 11, del Codice	64120000-3 Servizio di Corriere CPV 60161000-4 Servizio di trasporti colli		€ 393.300,00
Importo totale ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice				€ 917.700,00

Il presente contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 106:

- a) comma 11 del Codice, in caso di rinnovo, di anno in anno, per un periodo massimo di **3 anni**, per un importo massimo pari a **€ 393.300,00** oneri fiscali esclusi;

Art. 4) Quantitativi dei ritiri e consegne

Sono previsti annualmente:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Recapiti feriali fissi	5.800
Recapiti feriali a chiamata	200
Recapiti domenica e festivi fissi	1.400
Recapiti domenica e festivi a chiamata	50



Consegna di materiale ai punti nascita	100
--	-----

Si precisa che i quantitativi sopra indicati non sono vincolanti per l'Azienda e potranno essere aumentati o diminuiti nei limiti previsti dalla normativa vigente, senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In ogni caso rimarranno fisse e invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà far valere quanto stabilito dal comma 12, dell'art.106, del D.lgs 50/2016.

Art. 5) Prezzi del servizio

I corrispettivi spettanti all'impresa appaltatrice sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti ad ogni singola voce prevista nell'offerta economica presentata e aggiudicata.

Tali corrispettivi contrattuali sono determinati a rischio dell'Impresa in base a propri calcoli, a proprie indagini, a proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Impresa di ogni relativo rischio e/o alea e dovranno intendersi onnicomprensivi dell'organizzazione dei Piani di lavoro, del personale e di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Impresa e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.

Art. 6) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi i tre mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda appaltante.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato speciale e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, l'Azienda USL comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con nota tramite Pec, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art.1456 clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei prodotti forniti/delle prestazioni eseguite fino a quel momento ordinati;



Art. 7) Responsabile del servizio

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un Responsabile del servizio cui fare riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere. Di tale responsabile dovrà essere fornito un recapito telefonico (cellulare) di immediata disponibilità, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria anche al di fuori delle ore di servizio.

Il Responsabile, o suo incaricato, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni, le attività, i turni, le sostituzioni, nonché predisporre piani di inserimento lavorativo per garantire il regolare svolgimento del servizio.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con il Responsabile sopra indicato e andranno regolarmente documentate. Le suddette contestazioni dovranno svolgersi secondo le modalità indicate all'articolo afferente le "Penalità".

In caso di assenza o impedimento del responsabile, l'Impresa dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

Art. 8) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle varie Aziende, aderenti alla presente procedura:

Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/ bandi di gara e contratti/informazioni utili per gli operatori economici;

Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi di gara -Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia: [http:// www.asmn.re.it/BandiGara.jsp](http://www.asmn.re.it/BandiGara.jsp)

Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena: [http:// bandidigara.aven-rer.it/FrontEnd/DocumentViewer.aspx?ID=1232&TIPODOC=BANDIGARE](http://bandidigara.aven-rer.it/FrontEnd/DocumentViewer.aspx?ID=1232&TIPODOC=BANDIGARE)

Azienda USL di Parma: [www.ausl.pr.it/azienda/prevenzione sicurezza negli ambienti./default.aspx](http://www.ausl.pr.it/azienda/prevenzione_sicurezza_negli_ambienti/default.aspx)

Azienda USL di Piacenza: [www.ausl.pc.it/lavorare sicuri/manuale tutor.as](http://www.ausl.pc.it/lavorare_sicuri/manuale_tutor.as)

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi :

<http://www.aosp.bo.it/files/art.26.pdf> ,

Istituto Ortopedico Rizzoli: <http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizioprevenzione-e-protezione>

Azienda USL di Imola:

Per l'AOSP e l'AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Via Arginone 179, Ferrara tel 0532-250301: dip.prevenzione@ospfe.it.

Area Vasta Emilia Nord: www.aven-rer.it accessibile alla pagina Internet aziendale di ciascuna Azienda Sanitaria aderente all'AVEN, voce Gestione Gare, link "Inforischi Aziende".

Azienda Usl della Romagna: www.areavastaromagna.it: Home documenti Duvri informativa ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/08 per consegne a magazzino – INFORMATIVA



Azienda USL di San Marino :sito informatico: [“Dipartimento Prevenzione” link UOS Medicina e Igiene del Lavoro –bottono normativa-](#).

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art.50 del codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81

Art. 9) Scioperi

In caso di conflitto sindacale tra l’aggiudicataria e il proprio personale, l’Impresa è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione delle prestazioni ad esso collegate.

In caso di sciopero nazionale dovrà:

- coordinare le modalità di esercizio del diritto di sciopero con l’effettuazione del servizio affidatole, comunicando tempestivamente eventuali scioperi nazionali di categoria all’Azienda e concordando con il responsabile aziendale le modalità di espletamento del servizio;
- garantire, nel caso il servizio non possa subire interruzioni, un numero minimo di personale per l’effettuazione dello stesso.

Nel caso non ottemperi a quanto sopra indicato, non è liberata dalla responsabilità contrattuale per inadempimento. L’Azienda si riserva altresì di applicare le penali di cui al presente capitolato, salvo comunque il risarcimento di ulteriori e/o maggiori danni dovessero occorrere all’Azienda a causa dell’interruzione del servizio per causa e fatto del fornitore.

Art. 10) Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

La Ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell’applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell’AUSL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l’AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l’appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 11) Fallimento – Liquidazione – Ammissione a Procedure Concorsuali

Fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs 50/2016, in caso di fallimento, ai sensi dell’art. 48 comma 17 del Codice degli Appalti, del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo,



L'Azienda USL può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dallo stesso Codice. Ai sensi dell'art. 48 comma 18 del Codice degli Appalti, in caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Art. 12) Obbligo di riservatezza dei dati

Le notizie e i dati relativi all'AOUBO e a quanto oggetto della presente gara, comunque venuti a conoscenza dell'Impresa o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato.

L'Impresa, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.

Art. 13) Danni a persone e cose

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'Impresa risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'AOUBO che fin da ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

L'Impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato in contraddittorio tra le parti.

La ditta è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all'AOUBO, salvo e impregiudicato il risarcimento di maggiori danni in caso di eventi dannosi, copia della quale dovrà essere consegnata all'Azienda prima dell'attivazione del servizio.

Art. 14) Modifiche del contratto e subappalto

Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs.50/2016.



Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

Art. 15) Penalità

Il servizio sarà monitorato per tutta la sua durata. L'aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difforni rispetto agli obblighi contrattuali.

L'Azienda si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti.

Nel caso di inosservanza delle norme del presente documento, fatte salve unicamente comprovate cause di impedimento dovute ad eventi calamitosi o di forza maggiore non imputabili all'Impresa, l'Azienda potrà applicare le seguenti penalità:

- per ritardi nel ritiro o nella consegna, una penale di € 50,00 per ogni carenza rilevata
- per mancati ritiri o consegne all'Azienda, una penale di € 150,00 per ogni carenza rilevata;
- per condizioni igieniche non idonee nelle operazioni di trasporto e/o del mezzo di trasporto, una penale di € 250,00 per singolo rilievo,

Le penali verranno applicate previa contestazione formale dell'addebito all'Impresa, valutazione delle controdeduzioni della stessa e previa contestazione dell'addebito all'Impresa e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti. In caso di segnalazioni di inadempimenti, il referente aziendale o un suo incaricato comunicherà, nel più breve tempo possibile al rappresentante dell'Impresa, quanto emerso; i rappresentanti delle due parti effettueranno immediatamente un confronto congiunto con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato accertamento per cause direttamente o indirettamente imputabili all'Impresa, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso la stessa non potrà sollevare alcuna obiezione.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Impresa a mezzo posta elettronica certificata. Resta salva la facoltà dell'Azienda, in caso di disservizio, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico dell'aggiudicataria.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72.

La penale verrà detratta dall'importo di fatture in pagamento.

Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore del contratto ai sensi dell'art. 298 comma 1 e 145 comma 3 del DPR n. 207 del 5/10/2010.



Art. 16) Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata, alternativamente, a mezzo posta elettronica certificata, o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:

- a. avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art. 1671 del Codice Civile;
- b. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c. in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
- d. in caso di cessione del contratto senza comunicazione alla Stazione Appaltante;
- e. in caso di subappalto non autorizzato;
- f. qualora l’Azienda notifici due diffide ad adempiere senza che l’Impresa ottemperi a quanto intimato;
- g. in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza.

In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda si riserva la facoltà di valutare l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali, l’Azienda incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Art. 17) Recesso dal contratto

Qualora l’Impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’AOUBO, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.

L’AOUBO potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.

Art. 18) Segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione

In caso di **false dichiarazioni** rilasciate dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase di esecuzione del contratto, l’Azienda procederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, così come previsto all’art. 80 comma 12 del D.Lgs.50/2016, per l’adozione delle sanzioni previste. A seguito della segnalazione all’Autorità, la Stazione Appaltante potrà procedere ad incamerare il deposito cauzionale definitivo.

Qualora le false dichiarazioni attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara, l’Azienda procederà inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all’applicazione di ogni altra azione prevista dal presente documento per i casi di risoluzione del contratto.

Si precisa, infine, che le false dichiarazioni rese nel corso della gara e/o durante la gara costituiscono, a norma del sopra richiamato l’articolo art. 80 del D.Lgs.50/2016, causa di non ammissione alle successive gare espletate dall’Azienda fino ad un periodo di due anni.



Art.19) Fatturazione, pagamento, ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AOU BO esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda Osped. Universitaria di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori



sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538

L' Azienda Sanitaria procederà al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'AOU BO deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.



In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 20) Spese accessorie

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico dell'aggiudicataria.

Art. 21) Acquisto in danno

Qualora l'Azienda Ospedaliera riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, dei ritiri e consegne richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.

Inoltre l'Azienda Ospedaliera avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i servizi occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza stessa.

Art. 22) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di



lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

**Clausola n. 9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art. 23) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dell'appalto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara e per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Art. 24) Documentazione di gara

Fanno parte della documentazione di gara:

- a) Disciplinare
- b) Capitolato
- c) Scheda Offerta (Allegato 1)
- d) Patto d'integrità (Allegato 2)
- e) Elenco punti nascita (Allegato 3)

Art. 25) Normativa di riferimento e informazioni

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa richiamo alle vigenti normative in materia di appalti pubblici, D.Lgs. n.50/2016, D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e Codice Civile.

Allegato 1: clausole vessatorie

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
DELL DITTA FORNITRICE)

